

# IPAB per i Minori di Vicenza

## **Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza**

1. La convocazione della seduta e la trasmissione della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute avvengono con le modalità e nei termini previsti dall'art. 9, commi 3 e 4, dello Statuto. L'invio in forma telematica, presso l'indirizzo di posta elettronica anche non certificata comunicato da ciascun Consigliere, sostituisce l'inoltro cartaceo della convocazione e dei materiali di seduta.
2. La seduta si svolge in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di ciascuno e di tutti i componenti, compresi il Presidente ed il Segretario-Direttore, di intervenire in luoghi diversi dalla sede legale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando i programmi reperibili nel mercato ed individuati come più idonei, con l'utilizzo obbligatorio di webcam e microfono, con strumenti nella diretta disponibilità degli interessati (ad es. p.c., smartphone, tablet) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
3. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dall'Ente, pertanto la sede si intende virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento; in particolare la presenza dei Consiglieri alle sedute in videoconferenza è attestata, previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione e successivamente ad essa, dal momento di accesso da parte dei Consiglieri medesimi al sistema operativo di videoconferenza.
5. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio, a cura del Segretario-Direttore.
6. Al momento della convocazione della seduta, sono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
7. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza. Deve, altresì, essere garantito che tramite i dispositivi utilizzati non presenzino soggetti non invitati a partecipare, nei casi in cui la seduta sia in forma segreta o preveda espressione di voto segreto.
8. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario-Direttore, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i partecipanti di poter intervenire alla seduta e alla discussione, di poter presentare documenti, di poter votare sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; la telecamera deve, pertanto, essere tenuta sempre attiva.
9. Salvo che dal momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, per tutta la durata della riunione, i Consiglieri e coloro che prestano attività di supporto e assistenza assicurano che il proprio microfono sia disattivato.
10. Ogni atto che debba essere posto all'esame del Consiglio di Amministrazione in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è inviato, in formato non modificabile, ai Consiglieri entro un'ora prima dell'orario previsto per l'apertura dei lavori del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Segretario-Direttore attesta la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il riscontro della effettiva presenza dei Consiglieri dinanzi al proprio dispositivo di collegamento che consenta di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

12. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario-Direttore, è dichiarata dal Presidente valida, secondo il quorum previsto dall'art. 10, comma 3 e seguenti, dallo Statuto e, salvo il diverso esito di successive verifiche, il Consiglio di Amministrazione si presume adunato in numero legale.
13. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi; ogni Consigliere può richiedere di intervenire prenotandosi mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "chat".
14. Al termine della votazione di ciascun oggetto deliberativo il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza del Segretario generale che ha proceduto a verbalizzare i voti espressi dai presenti.
15. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
16. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza previa verifica della sussistenza del numero legale a cura del Segretario-Direttore; decorso il termine di un'ora dall'inizio della sospensione senza che sia stato possibile riprendere la connessione, la seduta è sciolta.
17. I Consiglieri che intendono assentarsi temporaneamente o definitivamente dalla seduta in corso devono comunicarlo mediante l'utilizzo della funzione "chat" e scollegarsi dal sistema di videoconferenza.
18. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare anche persone esterne al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, collegati con analoghe modalità.
19. Il verbale della seduta deve dare atto della modalità di svolgimento in videoconferenza.
20. La presente disciplina ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19, con ogni eventuale proroga e salvo eventuali diverse disposizioni che saranno in merito emanate.

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 31.03.2021*